



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.5.2011
COM(2011) 262 definitivo

2011/0112 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a una posizione dell'Unione sulla decisione n. 1/2011 del comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, riguardante la modifica dell'appendice V.A. dell'allegato IV dell'accordo di associazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Cile è stato firmato il 18 novembre 2002. Tutte le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 1° marzo 2005, dopo essere state ratificate dagli Stati membri.

L'allegato IV dell'accordo stabilisce misure sanitarie e fitosanitarie (SFS) applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e al benessere degli animali (nel seguito "accordo SFS").

L'articolo 89, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il comitato di associazione, quando si occupa delle misure sanitarie o fitosanitarie, è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Cile competenti in materia. Tale comitato è denominato "comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie" ed è abilitato a modificare, per mezzo di una decisione, le appendici da I a XII dell'accordo SFS a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), dello stesso accordo.

L'Unione europea deve adottare la propria posizione nell'ambito del comitato di gestione misto per quanto riguarda l'adozione della modifica necessaria all'aggiornamento dell'appendice V.A. dell'accordo SFS. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2002/979/CE la posizione dell'Unione deve essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

La modifica proposta riguarda l'appendice V.A. dell'accordo SFS, relativa ai settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza e introduce il settore "prodotti della pesca" e il suo sottosettore "molluschi bivalvi" nell'elenco delle priorità.

La Repubblica del Cile desidera applicare un trattamento di trasformazione dei molluschi bivalvi raccolti nelle zone di produzione classificate come B o C, secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004, che non è previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Per valutare se il trattamento di trasformazione proposto possa assicurare lo stesso grado di protezione dei consumatori assicurato dal trattamento previsto dalla normativa dell'Unione europea, è necessario valutare l'equivalenza dei due trattamenti.

In base all'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo SFS, la determinazione dell'equivalenza è possibile solo se sono state stabilite le priorità nell'appendice V.A.

Alla luce dei progressi compiuti nel quadro delle procedure di consultazione, le parti hanno negoziato una proposta intesa a modificare l'appendice V.A. dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa a una posizione dell'Unione sulla decisione n. 1/2011 del comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, riguardante la modifica dell'appendice V.A. dell'allegato IV dell'accordo di associazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/979/CE del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹, l'Unione ha concluso l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (nel seguito "l'accordo").
- (2) L'allegato IV dell'accordo stabilisce misure sanitarie e fitosanitarie (SFS) applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e al benessere degli animali (nel seguito "accordo SFS UE-Cile").
- (3) L'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo dispone che il comitato di associazione sia abilitato ad adottare decisioni nei casi previsti dall'accordo o quando il Consiglio di associazione gli abbia delegato tale facoltà.
- (4) L'articolo 89, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce, in deroga all'articolo 193, che il comitato di associazione, quando si occupa di misure SFS, è denominato "comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie" (nel seguito "comitato di gestione misto"). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo SFS UE-Cile, tale comitato è abilitato a modificare, per mezzo di una decisione, le appendici da I a XII dell'accordo SFS UE-Cile.

¹ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

- (5) Nell'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile devono essere indicati, in ordine di priorità, i settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza.
- (6) La Repubblica del Cile desidera applicare un trattamento di trasformazione dei molluschi bivalvi che non è previsto dalla normativa dell'Unione europea.
- (7) Per valutare se il trattamento di trasformazione proposto possa assicurare lo stesso grado di protezione dei consumatori assicurato dal trattamento previsto dalla normativa dell'Unione europea, è necessario valutare l'equivalenza dei due trattamenti.
- (8) L'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo SFS UE-Cile richiede che sia modificata l'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile per identificare i settori o sottosettori prioritari prima che possano essere iniziate le consultazioni per valutare l'equivalenza. Nell'elenco delle priorità di tale appendice devono essere introdotti il settore "prodotti della pesca" e il suo sottosettore "molluschi bivalvi".
- (9) Per tale ragione la Comunità deve adottare la propria posizione nell'ambito del comitato di gestione misto per quanto riguarda le modifiche necessarie.
- (10) Secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2002/979/CE, la posizione che l'Unione deve assumere nel comitato di associazione è adottata dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo in merito alla modifica dell'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile è quella di approvare il progetto di decisione n. 1/2011 allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione n. 1/2011 del comitato di gestione misto relativa alla modifica dell'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena adottata.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Proposta di

**DECISIONE n. 1/2011 DEL COMITATO DI GESTIONE MISTO PER LE
QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CILE RELATIVO ALLE
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI
ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI
VEGETALI E ALTRE MERCI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

del 2011

che modifica l'appendice V.A. dell'allegato IV dell'accordo

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Cile relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie (SFS) applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e al benessere degli animali, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo SFS UE-Cile prevede che l'equivalenza possa essere riconosciuta in relazione a una singola misura e/o a gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un settore o sottosettore.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo SFS UE-Cile stabilisce che i settori o i sottosectori per i quali può essere iniziata la procedura di riconoscimento dell'equivalenza devono essere indicati in ordine di priorità nell'appendice V.A.
- (3) La Repubblica del Cile ha espresso l'interesse di includere i molluschi bivalvi come sottosettore dei prodotti della pesca nell'appendice V.A. come settore prioritario per iniziare la valutazione dell'equivalenza delle misure ad essi applicate.
- (4) Le parti hanno convenuto nella quinta riunione del comitato di gestione misto di avviare la procedura per la modifica dell'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile.
- (5) L'articolo 10 della decisione n. 1/2003² del Consiglio di associazione UE-Cile, relativa all'adozione dei regolamenti interni del consiglio di associazione, del comitato di associazione e dei comitati speciali, stabilisce le procedure per l'adozione di decisioni e raccomandazioni,

² GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice V.A. dell'accordo SFS UE-Cile è sostituita dall'appendice che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle Parti. È adottata per mezzo di uno scambio di note scritte tra i due segretari, agenti d'intesa con le parti, certificanti l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure legali interne.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'ultima nota scritta scambiata.

Firmato a Santiago, [data]

Firmato a Bruxelles, [data]

Per il comitato di gestione misto

Capo della delegazione
della Repubblica del Cile

Capo della delegazione
dell'Unione europea

ALLEGATO

Appendice V

SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA; CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

- A. Settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza
 - 1) Settore: Prodotti della pesca
 - Sottosettore: Molluschi bivalvi